




Ministero della Salute

DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, NUTRIZIONE E
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEL FARMACO
VETERINARIO

Ufficio IV - Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma



REGIONI E PROVINCE AUTONOME
ASSESSORATI ALLA SANITÀ
SERVIZI VETERINARI
LORO SEDI

ASSALZOO
VIA LOVANO, 6
00198 ROMA
FAX 068557270

AISA
VIA G. DA PROCIDA, 11
20149 MILANO
FAX 0234565457


ASSOENERGICI
P. LE R. ARDIGO', 30
00142 ROMA
FAX 065431323

FNOVI
VIA DEL TRITONE, 125
00187 ROMA
FAX 064744332

A.N.M.V.I.
VIA TRECCHI, 20
26100 CREMONA
FAX 0372403526

S.I.V.E.M.P.
VIA NIZZA, 11
00198 ROMA
FAX 068848446

S.I.V.E.L.P.
VIA ZANOTTI, 15
30029 S. STINO DI LIVENZA (VE)
FAX 0498830809



Oggetto : Legge 15.3.2010 n.38: registro degli stupefacenti.

In relazione alla problematica in oggetto si evidenzia che la legge n. 38/10 non modifica l'art. 42 (acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, da parte di medici chirurghi) del D.P.R. n. 309/1990.

Tale articolo, che riguarda anche i medici veterinari, i direttori sanitari ed i titolari di gabinetto, prevede l'uso di un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, sul quale specificare l'impiego dei medicinali stessi da parte del medico.

Il registro, che deve essere vidimato e firmato dall'autorità sanitaria locale, non è un modello predefinito da parte del Ministero.

La legge n. 38/10 semplifica gli adempimenti dei medici nella tenuta del registro di cui all'art. 42 attraverso:

- 1 - l'eliminazione dall'art. 64 del riferimento all'art. 42;
- 2 - l'introduzione nell'art. 60 dell'obbligo di conservazione del registro di cui all'art. 42 per due anni dal giorno dell'ultima registrazione.

Si conferma, infine, l'obbligo dell'utilizzo del registro di cui all'art. 42 da parte dei medici, direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio di professioni sanitarie.

IL DIRETTORE GENERALE

GS - Fa